

CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE
MILANO

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA
E QUESCENZA PER IL PERSONALE DELLA
CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCE LOMBARDE

30 aprile 1984

Il giorno 30 aprile 1984, presso la Direzione Centrale in Milano della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde,

fra

l'Amministrazione della Cassa stessa, rappresentata dal Presidente Prof. Antonio Confalonieri

e

le seguenti Organizzazioni Sindacali del personale della Cassa di Risparmio

- Federazione Nazionale Personale Direttivo Aziende di Credito e Finanziarie (Federdirigenti) e relativa Delegazione Aziendale rappresentate dal Sigg. Arnaldo Bellini, Luigi Cernuschi, Carlo Meraldi;
- Federazione Autonoma Bancari Italiani (F.A.B.I.) e relative Rappresentanze Sindacali Aziendali, rappresentate dai Sigg. Deanna Carretti, Enrico Cerè, Bruno Magni;
- Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio (F.A.L.C.R.I.) e Associazione Sindacale dei dipendenti Cariplo ed essa aderente, rappresentate dai Sigg. Giampiero Geroldi, Angelo Sormani, Luigi Mosca, Giuseppe Berra, Davide Cattaneo, Luigi Cozzi, Vito Faletti, Luigi Paroni, Virginio Villa;
- Federazione Italiana Bancari (F.I.B./C.I.S.L.) e rispettive Rappresentanze Sindacali Aziendali, rappresentate dai Sigg. Osvaldo Giudici, Antonino Gardani, Mario Pennini, Tarcisio Pollesei;
- Federazione Italiana Sindacati Assicurazioni e Credito (F.I.S.A.C./C.G.I.L.) e rispettive Rappresentanze Sindacali Aziendali, rappresentate dai Sigg. Francesco Vimercati, Ruggero De Gaspari, Adriano Martalosso, Giuseppe Crescimbeni, Rosario Rossetti, Talete Peri, Franco Lamberti, Ella Marchesini, Giovanni Eterno;
- Unione Italiana Bancari (U.I.B./U.I.L.) e rispettive Rappresentanze Sindacali Aziendali, rappresentate dai Sigg. Sergio Merzario, Mario Graziano, Gennaro Gioffi, Francesco Gidliui, Giovanni Marzani, Adalberto Nascimbene, Giancarlo Maderna, Giulio Zaffra, Pacifico Di Filippo;
- Associazione Nazionale fra i Laureati Dipendenti delle Casse di Risparmio Italiane (A.La.C.R.I./F.A.S.I.B.) e relativa Rappresentanza Sindacale Aziendale, rappresentate dai Sigg. Paolo Antonazzo, Luigi Carminati, Antonio Di Nisco, Gianfranco Galassi;

premesso

- che nell'intento di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 15 dell'Accordo 29 marzo 1974 per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, le parti hanno raggiunto il 6 febbraio 1984 una ipotesi di Accordo per modifiche alla regolamentazione vigente in materia;
- che la Commissione Centrale di Beneficenza in seduta 9 febbraio 1984 ha deliberato di approvare detta ipotesi di Accordo e con essa anche le modificazioni da apportarsi allo Statuto del Fondo per le pensioni al personale della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde approvato con D.P.R. 14.12.1973, n. 1025, conseguenti alle intese intervenute tra le parti;
- che dette modificazioni dello Statuto sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in seduta 15.2.1984 e dalla maggioranza assoluta degli iscritti e dei pensionati diretti mediante apposito referendum così come previsto dall'art. 10 dello Statuto medesimo;
- che può pertanto procedersi alla formalizzazione delle intese raggiunte con la citata ipotesi di Accordo,

si conviene quanto segue:

1°) l'Accordo 29 marzo 1974 citato in premessa è sostituito dal seguente:

"Accordo 30 aprile 1984 per il trattamento di previdenza e quiescenza del personale della Cassa di Risparmio delle Province Lombarde"

Art. 1

Il trattamento di previdenza e quiescenza spettante al personale di ruolo in pianta stabile della Cassa di Risparmio è costituito:

- a) dalle prestazioni di pensione erogabili dal "Fondo per le Pensioni al Personale della Cassa di Risparmio" ai sensi dello Statuto approvato con D.P.R. 14 dicembre 1973, n. 1025, che fa parte integrante del presente Accordo;
 - b) dalle "integrazioni" delle pensioni di cui alla lett. a), a carico della Cassa di Risparmio secondo le norme stabilite dal presente Accordo;
 - c) dal trattamento di fine rapporto spettante ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali.
- Per "personale di ruolo in pianta stabile", come indicato al precedente comma, si intende quello che ai sensi dell'art. 4 del suddetto Statuto è obbligatoriamente iscritto al Fondo Pensioni.

Nel presente Accordo, per brevità, la Cassa di Risparmio viene denominata "Cassa", il Fondo per le pensioni al personale di cui alla lett. a) viene denominato "Fondo", lo Statuto del Fondo approvato con Decreto Presidenziale citato nella medesima lett. a) viene denominato "Statuto", l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti viene denominata "assicurazione obbligatoria".

Art. 2

Ogni ulteriore modifica che si rendesse necessaria in futuro allo Statuto nonché al Regolamento Esecutivo del Fondo verrà definita d'intesa con le Rappresentanze Sindacali del Personale.

Art. 3

Ai fini di quanto previsto dall'art. 38 dello Statuto del Fondo, per retribuzione pensionabile, stante l'attuale struttura retributiva, si intende:

- 1) per il personale direttivo
 - a) stipendio ed assegni o indennità equiparate (indennità di carica, indennità dirigenti, assegno speciale, indennità funzionari);
 - b) indennità di anzianità di qualifica;
 - c) indennità di contingenza;
 - d) indennità di mensa;
 - e) mensilità natalizia;
 - f) indennità di caropane;
 - g) scala mobile per il personale direttivo;
- 2) per il personale impiegatizio, subalterno ed ausiliario
 - a) paga base, scatti di anzianità e assegni o indennità equiparate alla paga base (indennità di carica aziendale, differenza aziendale e assegno di anzianità);
 - b) indennità di mensa;
 - c) gratifica natalizia e 14a mensilità;
 - d) indennità di scala mobile;
- 3) per tutto il personale
 - a) indennità di laurea;
 - b) indennità di professione;
 - c) indennità di residenza;
 - d) indennità per gli addetti a particolari mansioni e precisamente:
 - indennità per i programmatori, gli operatori ed i rilevatori di dati del Centro Elettronico;
 - indennità per i guardia-portoni, uscieri ed addetti alla lavorazione delle cartelle fondiarie;

- e) indennità per lavori in locali sotterranei;
 - f) premio di rendimento;
 - g) le seguenti quote "ad personam":
 - speciale assegno ad personam di cui all'art. 26 del C.I.A. 16.2.1981;
 - indennità ad personam per gli addetti al Centro Elettronico di cui all'art. 27 del C.I.A. 16.2.1981;
 - eventuali altre quote "ad personam" che per espressa disposizione debbono computarsi agli effetti della pensione.
- Dall'importo dell'indennità di cui al precedente punto 2, lett. b), deve essere dedotta la somma di L. 19.433.

Per le voci corrisposte in via giornaliera il computo, sempre riferito agli importi in essere nell'ultimo mese di servizio, viene effettuato in base al numero medio mensile di giornate negli ultimi 18 mesi, sempreché le voci stesse siano state percepite in tale periodo per almeno 6 mesi.

Analogamente, per l'indennità di professione e per le altre voci collegate a determinate mansioni, corrisposte in via mensile, il computo sempre riferito agli importi in essere nell'ultimo mese di servizio, viene effettuato in base al periodo medio mensile di svolgimento di dette mansioni negli ultimi 18 mesi e a condizione che le mansioni stesse siano state svolte in tale periodo per almeno 6 mesi.

Il premio di rendimento di cui alla lett. f) del punto 3 viene calcolato nella misura prevista come computabile agli effetti del trattamento di pensione dal Contratto Integrativo Aziendale vigente all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro.

In caso di modifica dell'attuale struttura delle retribuzioni o di istituzione di nuove voci si procederà, in accordo con le Rappresentanze Sindacali del Personale, a identificare le voci da considerarsi facenti parte della retribuzione pensionabile ai sensi dell'art. 38 dello Statuto.

Art. 4

Quando all'atto della risoluzione del rapporto il dipendente o in caso di morte i superstiti abbiano diritto a pensione a norma dello Statuto, ad essi viene:

- liquidata la pensione a carico del Fondo in base alle norme e modalità previste dallo Statuto; nei casi in cui sia operante il "massimo" di cui all'art. 23, penultimo comma, dello Statuto, viene corrisposta a carico della Cassa la differenza per assicurare la pensione commisurata al 75% della retribuzione pensionabile spettante nell'ultimo mese di servizio e ragguagliata ad anno con l'eventuale aggiunta per periodi di contribuzione figurativa o riscattata prevista dall'art. 26 dello stesso Statuto;

- erogato a carico della Cassa il trattamento di fine rapporto spettante ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali.

Nei casi di invalidità o morte per infortunio il trattamento di fine rapporto resta assorbito nell'indennizzo che potrà essere liquidato ai sensi della polizza cumulativa di assicurazione in atto per il personale.

Art. 5

Successivamente alla risoluzione del rapporto, in caso di variazioni delle retribuzioni del personale in servizio viene garantito al pensionato, mediante corresponsione in aggiunta alla pensione del Fondo di una integrazione a carico della Cassa, un trattamento complessivo, tra pensione del Fondo e integrazione pari, dopo 35 anni di iscrizione riconosciuti ai fini della liquidazione della pensione del Fondo, al 75% della retribuzione pensionabile annuale del personale in attività di servizio avente grado gerarchico, posizione ed attribuzioni corrispondenti a quelle che competevano al pensionato al momento del suo collocamento a riposo.

Per anzianità inferiori a 35 anni il suddetto trattamento complessivo viene computato in tanti 35mi quanti sono quelli in base ai quali è stata liquidata la pensione del Fondo.

L'integrazione è variabile, sia in aumento sia in diminuzione, in correlazione alle variazioni del trattamento economico del personale in servizio e delle pensioni del Fondo, con la medesima decorrenza di tali variazioni, in modo che il trattamento complessivo del pensionato, per pensione del Fondo ed integrazione, corrisponda in ogni momento al 75% della retribuzione complessiva annuale del personale in servizio come indicato ai precedenti commi, fermo che il trattamento stesso non potrà essere inferiore alla pensione del Fondo.

L'integrazione viene calcolata in base alla stessa anzianità di servizio computabile ai fini della pensione del Fondo, tenendo conto quindi anche dei periodi di servizio eventualmente prestati prima del 21° anno di età ma non anteriormente al 18°. Essa è operante solo per la parte di pensione commisurata agli anni di servizio effettivo, con le maggiorazioni previste per i casi di invalidità o premorienza. Rimangono pertanto escluse dal calcolo le eventuali aggiunte per periodi di contribuzione figurativa o riscattati e gli assegni familiari di cui rispettivamente agli articoli 26 e 24 dello Statuto. Alla eventuale quota di tali aggiunte conglobata nell'integrazione ai sensi di quanto previsto all'art. 4, primo comma, si applicano unicamente le variazioni di scala mobile previste dall'art. 31 dello Statuto.

L'integrazione spetta anche ai superstiti aventi diritto dal Fondo a pensione indiretta o di reversibilità ed è determinata applicando al corrispondente

trattamento complessivo diretto le aliquote stabilite dall'art. 28 dello Statuto per il calcolo di dette pensioni.

Art. 6

Le prestazioni indicate agli artt. 4 e 5 non potranno comunque essere inferiori alla somma risultante dalla trasformazione in rendita vitalizia del montante dei contributi di cui alla lett. b) dell'art. 12.

La trasformazione in rendita di cui al primo comma viene effettuata sulla base della tavola allegata al presente Accordo.

I montanti vengono determinati mediante capitalizzazione annua composta al medesimo tasso indicato nella tavola predetta.

Ai dipendenti che lascino il servizio senza diritto a pensione a carico del Fondo viene corrisposta una somma pari al 50 % del montante dei contributi di cui alla lett. b) dell'art. 12.

Art. 7

Le prestazioni integrative di cui ai precedenti artt. 4 e 5 non competono al personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore del presente Accordo che maturi il diritto a pensione a carico del Fondo in forza del punto 5° dell'art. 17 dello Statuto.

Nei confronti del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo che, successivamente a tale data, consegue la pensione a carico del Fondo in virtù della sopracitata norma statutaria e presta attività retribuita alle dipendenze di terzi, l'erogazione delle prestazioni integrative di cui agli artt. 4 e 5 viene sospesa per tutta la durata di tale attività salvo che non vengano raggiunti i limiti di età previsti per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Art. 8

Qualora si verificino mutamenti nell'ordinamento delle categorie, dei ruoli e dei gradi del personale, la corrispondenza gerarchica tra il pensionato e il dipendente in attività di servizio, ai fini del calcolo dell'integrazione di cui all'art. 5, viene determinata in accordo con le Rappresentanze Sindacali del personale.

Art. 9

Il calcolo del trattamento complessivo ai fini della determinazione dell'integrazione di cui all'art. 5 viene effettuato sulla stessa base retributiva sulla

quale è calcolata la pensione del Fondo, indicata all'art. 3.

I criteri stabiliti da detto articolo, ai commi 2° e 3°, per il computo di alcune voci corrisposte in via giornaliera o collegate a determinate mansioni, si osservano anche ai fini del calcolo dell'integrazione.

Qualora per effetto di accordi aziendali abbiano a verificarsi variazioni nella misura e/o nelle modalità di corresponsione di alcune particolari voci, variazioni connesse allo sviluppo ed alla evoluzione organizzativa dell'Istituto e quindi non estensibili ai pensionati, dette voci si computano ai fini dell'integrazione nella misura e secondo le modalità di corresponsione in vigore all'atto della risoluzione del rapporto.

In caso di modifica della struttura delle retribuzioni, la corrispondenza tra le voci nuove e quelle precedenti ai fini del calcolo dell'integrazione viene determinata in accordo con le Rappresentanze Sindacali del personale.

Art. 10

Le prestazioni integrative previste dal presente Accordo vengono corrisposte in 13 rate mensili posticipate unitamente alle corrispondenti mensilità di pensione a carico del Fondo.

Art. 11

Ai fini dell'erogazione delle prestazioni integrative dovute ai sensi del presente Accordo viene costituito il "Fondo integrazione pensioni al personale del ramo credito" che assorbe gli accantonamenti effettuati al riguardo dalla Cassa al "Fondo oneri integrativi previdenziali".

La Cassa provvede alla corresponsione delle prestazioni integrative di cui sopra attingendo al "Fondo integrazione pensioni al personale del ramo credito".

Questo Fondo viene alimentato in via ordinaria:

- dal contributo del personale di cui all'art. 12, lett. b);
 - dal contributo della Cassa pari al reddito netto prodotto dalle attività nelle quali il Fondo stesso risulta investito,
- e, in via straordinaria, dagli eventuali contributi della Cassa necessari a garantire l'equilibrio tecnico-finanziario del Fondo stesso.

Le attività nelle quali risulta investito il Fondo di cui al primo comma vengono vincolate ai sensi dell'art. 2117 C.C. allo scopo per il quale lo stesso è costituito.

Art. 12

A carico del personale di ruolo della Cassa sono poste le seguenti contribuzioni:

- a) una quota del contributo versato dalla Cassa al Fondo pari al 7,15 % della retribuzione pensionabile di cui al precedente art. 3;
- b) un ulteriore contributo pari alle sottoindicate aliquote percentuali della retribuzione pensionabile medesima:
 - Dirigenti 1,00 %
 - Funzionari 0,60 %
 - restante Personale 0,50 %il cui gettito è destinato al "Fondo integrazione pensioni al personale del ramo credito".

Art. 13

Agli effetti di quanto previsto all'art. 6 nonché per la rilevazione delle variazioni del "Fondo integrazione pensioni al personale del ramo credito" la Cassa tiene separate evidenze contabili.

Art. 14

Per il trattamento dei pensionati in essere alla data di entrata in vigore del presente Accordo sono confermate le disposizioni precedentemente in atto.

Art. 15

Nei confronti dei laureati indicati all'art. 53 dello Statuto ai quali la pensione viene liquidata in tanti 30mi quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo, l'integrazione di cui all'art. 5 del presente Accordo viene pure computata in 30mi.

Art. 16

Nei riguardi del personale in servizio alla data del 1° aprile 1974, indicato all'art. 51, secondo comma dello Statuto, che abbia acquisito il diritto al riconoscimento del periodo di servizio eventualmente prestato prima del 18° anno di età nei limiti e con le modalità previste dall'art. 25 dello Statuto stesso, il calcolo dell'integrazione viene effettuato computando per intero anche tale periodo.

Art. 17

In deroga a quanto previsto all'art. 5, ultimo comma, nei riguardi del personale in servizio alla data del 1° aprile 1974, l'integrazione della pensione

indiretta o di reversibilità per il caso di coniuge superstite con un solo figlio viene determinata in base all'aliquota dell'85%.

Art. 18

Qualora tutto il personale di ruolo della Cassa venisse iscritto all'assicurazione obbligatoria, oltre alla corresponsione da parte del Fondo della differenza fra la pensione spettante secondo le norme dello Statuto e quella che verrà liquidata da detta assicurazione, come previsto all'art. 55, ultimo comma dello Statuto stesso, continuerà la corresponsione da parte della Cassa delle prestazioni integrative di cui al presente Accordo in misura tale da mantenere il trattamento pensionario complessivo - per pensione dell'assicurazione obbligatoria, differenza a carico del Fondo e integrazione - nell'importo previsto dalle disposizioni dell'Accordo medesimo.

Qualora venissero regolarizzate nell'assicurazione obbligatoria anche le posizioni dei dipendenti di ruolo già pensionati al momento della suddetta iscrizione, per coloro di essi che abbiano conservato il trattamento complessivo per pensione del Fondo e integrazione a carico della Cassa, commisurato all'85 % della retribuzione, con deduzione della eventuale quota capitalizzata, ai fini del trattamento complessivo di cui sopra si aggiungerà anche tale quota capitalizzata.

Art. 19

Il presente Accordo entra in vigore col 1° maggio 1984.

Fermo restando quanto previsto al precedente art. 14, dalla predetta data esso annulla e sostituisce integralmente il trattamento di previdenza e quiescenza del personale di ruolo della Cassa compreso il personale già in quiescenza alla data stessa, fatta eccezione per il personale ausiliario il cui rapporto di lavoro si è risolto antecedentemente al 1° aprile 1974.

RENDITA ANNUA VITALIZIA IMMEDIATA POSTICIPATA CORRISPONDENTE
AL PREMIO UNICO PURO DI UNA LIRA (tavola Istat 1970 / 72 - tasso 6 %)

Età	Maschi	Femmine
19	0,08460	0,08315
20	0,08482	0,08332
21	0,08505	0,08350
22	0,08530	0,08369
23	0,08556	0,08389
24	0,08585	0,08411
26	0,08616	0,08434
27	0,08648	0,08458
28	0,08684	0,08483
29	0,08721	0,08511
30	0,08762	0,08540
31	0,08806	0,08570
32	0,08851	0,08603
33	0,08890	0,08638
34	0,08933	0,08676
35	0,08979	0,08715
36	0,09029	0,08758
37	0,09081	0,08801
38	0,09133	0,08848
39	0,09187	0,08897
40	0,09242	0,08950
41	0,09299	0,09007
42	0,09357	0,09067
43	0,09416	0,09131
44	0,09476	0,09199
45	0,09537	0,09271
46	0,09600	0,09348
47	0,09665	0,09430
48	0,09732	0,09517
49	0,09801	0,09610
50	0,09872	0,09708
51	0,09945	0,09813
52	0,10020	0,09924
53	0,10097	0,10043
54	0,10176	0,10171
55	0,10256	0,10308
56	0,10337	0,10456
57	0,10419	0,10616
58	0,10502	0,10787
59	0,10586	0,10972
60	0,10671	0,11172
61	0,10757	0,11389
62	0,10844	0,11623
63	0,10932	0,11878
64	0,11021	0,12154
65	0,11111	0,12464

2°) è confermata la validità del Verbale di interpretazione 12.12.1979 (v. all.) fatto salvo che il versamento indicato alla lett. b) non è dovuto per la somma di cui all'art. 6 dell'Accordo di cui al precedente punto 1°).

- p. l'Amministrazione della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde
f.to: A. CONFALONIERI
- p. la Federazione Nazionale Personale Direttivo Aziende di Credito e Finanziarie (Federdirigenti) e relativa Delegazione Aziendale
f.to: A. BELLINI L. CERNUSCHI C. MERALDI
- p. la Federazione Autonoma Bancari Italiani (F.A.B.I.) e relative Rappresentanze Sindacali Aziendali
f.to: D. CARRETTI E. CERE B. MAGNI
- p. la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio (F.A.L.C.R.I.) e Associazione Sindacale dei dipendenti Caripio ad essa aderente
f.to: G. GEROLDI A. SORMANI L. MOSCA
G. BERRA D. CATTANEO L. COZZI
V. FALETTI L. PARONI V. VILLA
- p. la Federazione Italiana Bancari (F.I.B. / C.I.S.L.) e relative Rappresentanze Sindacali Aziendali
f.to: O. GIUDICI A. GARDANI M. PENNINI
T. POLLESEL
- p. la Federazione Italiana Sindacati Assicurazioni e Credito (F.I.S.A.C. / C.G.I.L.) e relative Rappresentanze Sindacali Aziendali
f.to: F. VIMERCATI R. DE GASPARI A. MARTELLOSIO
G. CRESCIBENE R. ROSSETTI T. PERI
F. LAMBERTI E. MARCHESINI G. ETERNO
- p. l'Unione Italiana Bancari (U.I.B. / U.I.L.) e relative Rappresentanze Sindacali Aziendali
f.to: S. MERZARIO M. GRAZIANO G. CIOFFI
F. GIDIULI G. MARZANI A. NASCIMBENE
G. MADERNA G. ZAFFRA P. DI FILIPPO
- p. l'Associazione Nazionale fra i Laureati dipendenti delle Case di Risparmio Italiano (A.La.C.R.I. / F.A.S.I.B.) e relative Rappresentanze Sindacali Aziendali
f.to: P. ANTONAZZO L. CARMINATI A. DE NISCO
G. GALASSI

Allegato

Verbale di interpretazione dell'Accordo 29/3/1974 in relazione alla legge 7/2/1979, n. 29

Premesso:

che a seguito dell'entrata in vigore della legge 7 febbraio 1979, n. 29, ai dipendenti dell'Istituto è consentito di chiedere la ricongiunzione, nell'ambito del Fondo pensioni aziendale ai fini sia del diritto che della misura delle prestazioni, di eventuali periodi di contribuzione presso altre gestioni previdenziali;

che, conseguentemente, per il diritto a pensione non si ha più riguardo ai soli periodi di iscrizione al Fondo corrispondenti a servizio effettivo presso la Cassa,

revistata, alla luce di quanto sopra, la necessità di un riesame della regolamentazione recata dall'Accordo Aziendale 29/3/1974 onde armonizzarne la "ratio" originaria con gli effetti scaturiti dal provvedimento di legge di che trattasi, pur tenendo conto che lo stesso non si riferisce specificamente ai trattamenti integrativi di pensione quale quello disciplinato dal citato Accordo, si conviene sui sottoelencati punti di interpretazione dell'Accordo medesimo:

- 1) ai fini del trattamento da corrispondersi all'atto della risoluzione del rapporto e successivamente ad esso, ai sensi degli artt. 4 e 5 dell'Accordo 29/3/1974, si ha riguardo esclusivamente agli anni di servizio effettivo di ruolo presso la Cariplo;
 - 2) nei casi in cui il diritto a pensione del Fondo venga a maturarsi solo grazie alla ricongiunzione di periodi di iscrizione ad altre gestioni, operata a termini della legge 7/2/1979, n. 29, è consentito all'interessato di acquisire il diritto alle prestazioni previste dagli artt. 4 e 5 dell'Accordo 29/3/1974, a condizione che:
 - a) ne faccia richiesta all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro;
 - b) effettui il versamento della riserva matematica corrispondente all'importo delle prestazioni integrative della pensione del Fondo immediatamente conseguibili ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo 29/3/1974.
- La riserva di cui sopra verrà determinata in base all'allegata tabella ed i versamenti relativi potranno essere rateizzati in quote mensili per una durata massima non superiore a 5 anni con maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 5%.
- In caso di cessazione posticipata rispetto alla data di maturazione dei requisiti minimi per il conseguimento della pensione da parte del Fondo, la misura della riserva di cui sopra verrà ridotta proporzionalmente.

I criteri di cui al presente verbale hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

12 dicembre 1979

sottoscritto dalle seguenti OO.SS.:

- FEDERDIRIGENTI FABI FALCRI FIB FIDAC UIB
- A.La.CRI
- SILCEA

Allegato A

Riserva matematica corrispondente ad una quota integrativa di pensione di L. 1 pagabile in 12 mensilità posticipate con decorrenza immediata.

Età	Uomini	Donne
36	17,1655	17,3767
36	17,0231	17,2377
37	16,8923	17,0922
38	16,7661	16,9411
39	16,5984	16,7837
40	16,4323	16,6190
41	16,2609	16,4489
42	16,0798	16,2738
43	15,8994	16,0917
44	16,7070	15,9022
45	15,5081	15,7032
46	16,3014	15,4984
47	15,0871	15,2873
48	14,8656	15,0688
49	14,6354	14,8407
50	14,4021	14,6074
51	14,1605	14,3659
52	13,9105	14,1184
53	13,6559	13,8617
54	13,3931	13,5990
55	13,1244	13,3246
56	12,8405	13,0438
57	12,5607	12,7648
58	12,2652	12,4804
59	11,9656	12,1993
60	11,6401	11,8489
61	11,3352	11,5287
62	11,0153	11,2084
63	10,7031	10,8736
64	10,3789	10,5371
65	10,0587	10,1934